



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 181/2019

autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, commi 4, 5 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato in Via dei Carrettieri 4, Fraz. Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi (PG), della ditta V.B.B. S.r.l., con sede legale in Via della Fattoria 39, Loc. Campagna nel Comune di Bettona (PG)

PREMESSE

Vista

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAPE del Comune di Assisi con note prott. n.ri 42278 e 42283 del 20/08/2019, acquisite dalla Regione Umbria con prott. n.ri 0157066 e 0157068 del 20/08/2019, con la quale la ditta V.B.B. S.r.l., con sede legale in Via della Fattoria 39, Loc. Campagna nel Comune di Bettona (PG), ha richiesto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e.i., l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato in Via dei Carrettieri 4, Fraz. Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi (PG).

Considerati:

- la riunione della Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Umbria in data 17/09/2019;
- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- gli ulteriori elementi forniti dalla ditta in sede di riunione della Conferenza di Servizi e successivi acquisiti dalla Regione Umbria in data 23/09/2019, con prot. 0175806;

Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. n. 0017705 del 26/09/2019, acquisito dalla Regione Umbria in data 26/09/2019 con prot. n. 0178056;

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- Il ciclo produttivo svolto nello stabilimento conterà schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:

- 1) ricezione e stoccaggio delle materie prime:
 - scarti provenienti dalla lavorazione della carne e del pesce, di cui al Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce,
 - granaglie,
 - verdure,
 - additivi alimentari;
- 2) macinazione degli ingredienti base sottoprodotti di origine animale a mezzo di tritacarne;
- 3) miscelazione del materiale come sopra ottenuto con cereali, verdure, acqua etc. in impastatrice a pale;
- 4) confezionamento automatico del prodotto finito in vaschette, lattine ovvero "salamotti";
- 5) sterilizzazione sotto pressione del prodotto finito preliminarmente confezionato;
- i sottoprodotti di origine animale di cui al precedente punto 1) sono conservati in cella frigorifera al fine di prevenire fenomeni putrefattivi;
- l'impasto ottenuto dalle succitate operazioni di triturazione e miscelazione delle materie prime è alimentato all'impianto per confezionamento del prodotto finito di cui al precedente punto 4), a mezzo di pompa dosatrice a lobi e tubazioni dedicate;
- l'emissione connessa ad esercizio dell'autoclave per sterilizzazione sotto pressione del pet food preliminarmente confezionato, in relazione alla sostanziale assenza di inquinanti, può essere ritenuta scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- i punti di emissione E1 ed E2 sono connessi, rispettivamente, a n. 2 impianti di combustione alimentati a G.P.L./metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 1.918 kW e 1.395 kW;
- il gruppo elettrogeno mobile di emergenza utilizzato nello stabilimento, alimentato a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a 265 kW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb);

PRESCRIZIONI

- a) **rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) **realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) **fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) **prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi e al Sindaco del Comune di Assisi;
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;

- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso

e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1 e E2 nell'arco di 10 giorni;**
- e.2 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1 e E2;**
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:**

Polveri		UNI EN 13284-1:2017
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
Ossidi di azoto	espressi come NO₂	UNI EN 14792:2006
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.4 le aree di stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale, gli impianti ed i recipienti utilizzati per il relativo conferimento, prelievo, carico e movimentazione, ove venuti a contatto diretto con le stesse materie prime, dovranno essere oggetto di un sistematico programma di pulizia e sanitizzazione, finalizzato a limitare l'impatto olfattivo di tali spazi e attrezzature nei confronti del territorio limitrofo;**
- e.5 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle modalità e all'organizzazione delle operazioni di pulizia di cui al paragrafo precedente, con indicazione di tipologia, frequenza ed attrezzature utilizzate, sia per quanto riguarda le operazioni ordinarie, sia per quelle straordinarie (es. fine della stagione produttiva, sversamenti di reflui etc.), da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo;**

e.6 ai sensi dell'articolo 294, comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti connessi ai punti di emissione E1 ed E2 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

CONDIZIONI

Le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE
Geom. Simona Bocchini



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1**

Ragione Sociale: V.B.B. S.r.l. **Unità Produttiva:** Assisi **(PG)** **Via dei Carrettieri, 4 - Fraz. Santa Maria degli Angeli**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di combustione	Polveri	5	mg/Nm ³	-	16	240	235	6,00	0,30	-	-	
		Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³									
		Ossidi di azoto	100	mg/Nm ³									
E2	Impianto di combustione	Polveri	5	mg/Nm ³	-	16	240	192	6,00	0,30	-	-	
		Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³									
		Ossidi di azoto	100	mg/Nm ³									

Legenda:

Punto Emissione

Note

E1, E2

Ossidi di azoto espressi come NO₂.
 Ossidi di zolfo espressi come SO₂.
 Tenore O₂ di riferimento = 3 % vol.